

### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

### Terza Sezione Civile

Il Giudice Unico, dr.ssa Rossana Zappasodi, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /2023 R.G. promossa

da:

OMISSIS

PARTE APPELLANTE -

contro

OMISSIS

- PARTE APPELLATA -

# CONCLUSIONI

### PER PARTE APPELLANTE

Voglia l'Ill.mo Tribunale, riservata ogni ulteriore deduzione, eccezione, contrariis rejectis

nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
 appello e, per l'effetto, dichiarando ammissibile l'opposizione tardiva

proposta ex art. 650 dal dott. OMISSIS, e in riforma della sentenza n. /2022 emessa dal Giudice di Pace di

Torino, Sezione I Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. /2020, depositata in cancelleria in data 25.11.2022, e notificata in data 06.12.2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:

- nel merito, in accoglimento della presente opposizione dichiarare
  nullo il contratto sottoscritto tra il Condominio e la società OMISSIS e per
  l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti per i motivi di cui in narrativa.
- l'applicazione per la controparte dell'art. n. 96, comma 1, c.p.c.

Col favore delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

### PER PARTE APPELLATA

Voglia il Tribunale di Torino nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato per le ragioni tutte di cui al presente atto, confermando integralmente la sentenza di primo grado; nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata in ordine alla tardività dell'opposizione, in ogni caso, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto stipulato con la OMISSIS e, per l'effetto, condannare il sig. OMISSIS al pagamento della somma di € 1.956,85, oltre interessi; in ogni caso: rigettare la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. in quanto tardiva ed infondata per le ragioni esposte in narrativa.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa ex D.M. 55/2014 da liquidarsi in favore del legale scrivente antistatario.

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. OMISSIS impugna la sentenza n. 3519/2022 con la quale il Giudice di Pace di Torino ha rigettato (ritenendola tardiva) la sua opposizione ai decreti ingiuntivi n./2019 e n./2019 emessi dal Giudice di Pace su ricorso di OMISSIS (oggi OMISSIS) per l'importo rispettivamente di € 1.315,96 ed € 640.84 oltre accessori, a titolo di corrispettivo della somministrazione di teleriscaldamento presso il Condominio di OMISSIS a Torino ove egli è proprietario di un appartamento.

In particolare, lamenta che:

- l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. notificata in data 27.5.2020 era ammissibile in quanto aveva ricevuto solo la notifica di precetto in rinnovazione fondato sui decreti ingiuntivi citati solo in data 21.2.2020 presso la sua residenza in OMISSIS ed erano nulle le notifiche in precedenza effettuate presso l'alloggio di sua proprietà in Torino OMISSIS;
- non aveva mai intrattenuto rapporti contrattuali con la controparte e l'amministratore del Condominio di Torino, OMISSIS non aveva il potere di stipulare il contratto con OMISSIS per suo conto, in quanto la delibera con la quale era stata autorizzata detta stipula era affetta da nullità avendo "un oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea", dovendo essere

assunta dal Supercondominio composto dai due Condomini di OMISSIS e OMISSIS, i quali condividevano la stessa centrale termica;

 non era neppure configurabile la ratifica, in quanto il contratto prodotto in sede monitoria era stato stipulato solo con il Condominio di Torino,
 OMISSIS in persona del suo amministratore dr. OMISSIS.

Si è costituita OMISSIS (già OMISSIS) chiedendo di rigettare l'appello ed in via subordinata l'opposizione ai due decreti ingiuntivi, con il favore delle spese. 2. Il primo motivo di impugnazione è fondato.

Invero, come sostiene consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare

il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile" (Cass. SU 22.6.2007 n. 14572) e "Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario" (Cass. 21.8.2018 n. 20850).

Nel caso di specie risulta provato che le notifiche dei decreti ingiuntivi erano state effettuate all'indirizzo di OMISSIS ove il OMISSIS non aveva pacificamente la residenza, ma solo la proprietà di un alloggio e dove è pacifico (in quanto mai allegato da alcuno), che il OMISSIS non vi aveva mai dimorato di fatto (come dimostrato altresì dal recapito avvenuto solo per compiuta giacenza anche della diffida inviata con raccomandata), così che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, si ritiene sia stato provato che l'opponente non aveva avuto conoscenza in precedenza dell'avvenuta emissione delle ingiunzioni de quibus.

Le opposizioni risultano poi essere state notificate nel rispetto termine di legge previsto e decorrente dalla notifica del precetto in rinnovazione nella sua residenza di OMISSIS, tenuto conto della sospensione prevista in occasione dell'emergenza pandemica.

 Nel merito l'appello (con il quale OMISSIS reitera i motivi di opposizione ai due decreti ingiuntivi in esame) è infondato. Va innanzitutto rilevato che OMISSIS non ha mai negato di avere ricevuto il servizio di teleriscaldamento da parte della convenuta opposta nella misura quantificata nelle fatture azionate nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 e per i quali si è reso pacificamente moroso.

Neppure ha contestato che le condizioni contrattuali applicate nelle fatture azionate corrispondano al contenuto della proposta contrattuale che era stata esaminata ed approvata nel 2016 dalle due assemblee dei Condomini di OMISSIS in relazione alla centrale termica in comune. Oggetto di controversia, come sopra sintetizzato, è piuttosto la contestazione circa configurabilità di un valido contratto allorché la società fornitrice del servizio di riscaldamento l'abbia prestato sulla base di due distinte delibere assunte da ciascun Condominio servito dalla medesima centrale termica e non da un'unica delibera che avrebbe dovuto assumere l'assemblea plenaria del supercondominio di fatto costituito in forza della condivisione di tale impianto.

Fermo restando che in materia non sussiste alcun obbligo di forma scritta ad substantiam o ad probationem, dalla documentazione in atti e dalla trattazione svolta, peraltro, emerge che, nel 2016 seppure in due momenti diversi, tutti i condomini dei due Condomini di OMISSIS e di OMISSIS avevano esaminato il preventivo predisposto da OMISSIS avente ad oggetto il "contratto a regia a teleriscaldamento all inclusive" e l'avevano

approvato all'unanimità per la durata di tre anni (e quindi comprensivo delle stagioni invernali oggetto dell'ingiunzione).

Non si condivide pertanto l'assunto meramente formalistico che nega che un simile accordo contrattuale, poi seguito dalla concreta esecuzione dello stesso e dalla fruizione del servizio, non sia imputabile al supercondominio di fatto cui partecipano, appunto, i medesimi soggetti proprietari nei due Condomini citati e che l'avevano evidentemente voluto.

In ogni caso una simile distinzione non è senz'altro opponibile alla ditta terza che ha svolto regolarmente le prestazioni fruite sulla scorta di una apparenza del diritto pienamente configurabile, ditta che, in presenza di morosità di singoli condomini, è abilitata a rivalersi nei confronti degli stessi con azione diretta.

L'appello deve pertanto essere rigettato, posto che i decreti ingiuntivi opposti meritano conferma, seppure con diversa motivazione rispetto a quella di cui alla sentenza impugnata.

4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati. L'appello è stato introdotto in data successiva al 31.1.2013, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 1

comma 17 della L. n. 228/2012 (pubblicata in G.U. del 29.12.2012 con entrata in vigore dall'1.1.2013) all'art. 13 DPR n. 115/2002, con l'inserimento del comma 1 quater, il quale prevede che, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".

P.Q.M.

Il Tribunale,

- <u>rigetta</u> l'appello proposto da OMISSIS avverso la sentenza n. /2022
  emessa inter partes dal Giudice di Pace di Torino in data 25.11.2022,
  sentenza che per l'effetto conferma con diversa motivazione;
- condanna OMISSIS a rimborsare a OMISSIS (già OMISSIS) le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.

Torino, 7.7.2023

Il Giudice Unico dr.ssa

Rossana Zappasodi